



*Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione*

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA SEDE DI VIA LUCULLO, 11 - ROMA

Redatto da:

Arch. Gisella Cestari



Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere occorrenti per la ristrutturazione edile ed impiantistica della sede di Via Lucullo 11 - Roma, di proprietà dell'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

Art. 2

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori compresi nel presente appalto, da considerarsi a corpo, a base di gara ammonta ad € **191.061,05 + IVA di cui € 187.036,48 + IVA per lavori soggetti a ribasso ed € 4.024,57 + IVA per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.**

L'importo complessivo dei lavori è così determinato:

- Lavori a corpo a base di gara

a) opere edili € 131.171,72

b) impianti € 55.864,76

Sommano i lavori a base di gara € **187.036,48**

- Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € 4.024,57

Importo complessivo dei lavori e oneri di sicurezza non soggetti a ribasso € **191.061,05**

Art. 3

DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere che formano oggetto dell'appalto, possono riassumersi come appresso, salvo più precise indicazioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione lavori:



*Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione*

- 1) revisione di tutti gli intonaci;
- 2) rifacimento di tutte le pavimentazioni;
- 3) totale rifacimento dell'impianto idrico-sanitario;
- 4) totale rifacimento dell'impianto elettrico per adeguarlo alle nuove normative;
- 5) nuova rete dati;
- 6) nuovo impianto di climatizzazione;
- 7) tinteggiature di tutti gli ambienti;
- 8) realizzazione di controsoffittature in tutti gli ambienti, anche per canalizzare gli impianti;
- 9) sostituzione di tutti gli infissi sia esterni che interni al fine di migliorare l'efficienza energetica.

Per quanto riguarda la descrizione in dettaglio delle categorie dei lavori, si rimanda ai disegni, al computo metrico estimativo ed alla Relazione Tecnica allegati al presente Disciplinare.

Art. 4

CONDIZIONI DELL'APPALTO

Nell'accettare i lavori di cui all'Art. 3, l'Appaltatore dovrà dichiarare:

- di aver preso conoscenza delle opere da eseguire e di aver visitato l'immobile interessato ai lavori;
- di aver valutato le condizioni di viabilità e di accesso;
- di aver valutato nella formulazione dell'offerta, tutte le circostanze e gli elementi che possano influire sulla determinazione sia dei costi della manodopera che delle forniture e dei noleggi;
- di aver attentamente esaminato tutte le condizioni del presente CSA, del computo metrico estimativo e della Relazione Tecnica.

L'Appaltatore non potrà, quindi, eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle condizioni, o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che nei casi di forza maggiore.



Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione

Art. 5

OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE, DI LEGGI E DI REGOLAMENTI

L'Appaltatore dovrà osservare sia le condizioni stabilite nel nuovo Codice approvato con D.lg. 18 aprile 2016, n. 50 e nel Regolamento recante il Capitolato Generale d'appalto dei lavori approvato con d.P.R. del 5 ottobre 2010, n.207 (relativamente alle norme ultrattive nel periodo transitorio), sia le Leggi ed i regolamenti attualmente in vigore in materia di opere pubbliche.

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente Capitolato Speciale d'Appalto, dichiarerà di accettare incondizionatamente e di conoscere perfettamente tutte le leggi, i regolamenti, le norme e le disposizioni.

Art. 6

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO

Fanno parte integrante del contratto di appalto:

- 1) il presente Capitolato e relativi allegati (computo metrico estimativo, elaborati grafici esecutivi, Relazione Tecnica);
- 2) l'offerta della Ditta aggiudicataria.

Art. 7

GARANZIA E COPERTURA ASSICURATIVA

Le Ditte, ai sensi dell'art.93 n. 50/2016, dovranno presentare una **cauzione “provvisoria” pari al 2% dell'importo dei lavori**, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per volontà dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del medesimo contratto. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta l'aggiudicazione. **La fidejussione bancaria o polizza**



*Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione*

assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Ai sensi dell'art.103 n. 50/2016 l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una **garanzia fideiussoria "definitiva" del 10 per cento dell'importo contrattuale.** In caso di ribasso d'asta superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte dell'Amministrazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per inesatto o mancato adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione.

L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere anche preesistenti nel corso dei lavori e assicurare contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori a decorrere dalla data di consegna dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione. La garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa riferita sia alla cauzione del 2% e sia a quella del 10% dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

Art. 8

SUBAPPALTO

Ai sensi del Codice degli Appalti, art.105 del D.Lgs. n. 50/2016, e da normativa e disposizioni ad esso collegate, tutte le lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, fermo restando che la quota parte subappaltabile non sia superiore al 30 per cento.



*Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione*

Il subappalto è consentito previa autorizzazione della Stazione Appaltante alla condizione che venga depositata copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni unitamente all'ulteriore documentazione richiesta. In caso di subappalto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. L'affidatario è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. La mancata produzione di dette copie delle fatture quietanzate comporterà l'immediata sospensione dei pagamenti. Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, la clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e la clausola risolutiva espressa da attivarsi da parte di chi abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al sopra citato art. 3 della L. 136/2010. Resta ferma l'applicazione dell'art.105 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.. Il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dall'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni (o 15 giorni ove ricorrono le previste condizioni) dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa qualora siano verificate le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Vi è obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni, incrementi dell'importo o siano variati i requisiti del contratto di subappalto depositato. L'appaltatore comunica alla stazione appaltante prima dell'inizio della prestazione tutti i sub-contratti che non sono subappalti stipulati per l'esecuzione dell'appalto ed eventuali successive modifiche. Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici.



*Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione*

Art. 9

CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

La consegna dei lavori all'Appaltatore verrà effettuata entro 45 giorni dalla data della stipula del contratto e, in caso di urgenza, nelle more della stipulazione formale del contratto, ai sensi del D.Lgs 50/2016. Qualora la consegna, per colpa dell'Amministrazione, non avvenisse nei termini stabiliti, l'Appaltatore ha facoltà di richiedere la rescissione del contratto. L'Appaltatore darà inizio ai lavori entro e non oltre il quindicesimo giorno dalla data del verbale di consegna. In caso di ritardo sarà applicata una penale giornaliera di € 100,00 (cento/00). Se il ritardo dovesse superare giorni 30 (trenta) a partire dalla data del verbale di consegna, l'Ente appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione.

Art. 10

TEMPO PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 150 (centocinquanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. La penale pecuniaria è fissata nella misura giornaliera pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.

Art. 11

SOSPENSIONI, RIPRESE E PROROGHE DEI LAVORI

Per le eventuali sospensioni dei lavori o per le proroghe alla data di ultimazione dei lavori, si applicheranno le disposizioni previste dall'art. 107 del D.Lgs. n°50/2016 e nel Regolamento di cui al D.P.R. n.207/2010.

Pertanto, è ammessa la sospensione, anche parziale, dei lavori, ordinata dal Direttore dei lavori, nei soli casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori stessi; l'Università potrà



*Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione*

disporre la sospensione o le sospensioni dei lavori, limitatamente alla durata consentita fino alla data in cui saranno cessate le ragioni che hanno determinato la sospensione.

L’Affidatario non avrà diritto ad alcun maggiore compenso o indennizzo per i giorni in cui i lavori sono rimasti sospesi.

Il Responsabile del Procedimento ha inoltre la facoltà insindacabile di sospendere, in qualsiasi momento, una parte od anche tutti i lavori ed i servizi in corso di esecuzione per ragioni di necessità o di pubblico interesse senza che l’Affidatario possa avanzare per tale motivo eccezione alcuna o domanda per compensi di sorta. Si rinvia a quanto previsto dall’ art. 107 del D. Lgs 50/2016 per la determinazione degli indennizzi e dei danni qualora le interruzioni superino i limiti previsti.

L’Affidatario dovrà adeguarsi a tutte le condizioni generali e particolari conseguenti al luogo di esecuzione dei lavori e dei servizi ed alle modalità con le quali verranno eseguiti gli stessi.

I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione lavori e controfirmati dall’Appaltatore, devono pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione.

L’Amministrazione può concedere proroghe ai termini d’esecuzione per cause non imputabili all’Appaltatore, previa domanda motivata e formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza dei termini stessi, su cui il RUP, sentito il Direttore dei lavori, decide entro 30 giorni dal suo ricevimento dell’istanza stessa.

Art. 12

VARIANTI IN CORSO D’OPERA

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare opportune, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate



*Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione*

da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto, senza che l'impresa appaltatrice possa pretendere compensi al di fuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni previste dagli artt. 106 e 149 del D.Lgs. n°50/2016 e dagli artt. vigenti del D.P.R. n. 207/2010.

La Stazione Appaltante può ordinare una variazione dei lavori fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario del contratto e l'esecutore è tenuto ad eseguire i variati lavori agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto originario come previsto dall'art. 106 del Codice, comma 12. Le varianti devono essere autorizzate dal RUP.

Art. 13

ULTIMAZIONE LAVORI

L'Appaltatore, all'atto dell'ultimazione dei lavori, dovrà darne comunicazione per iscritto alla Direzione Lavori che, a seguito delle prescritte constatazioni in contraddittorio, redigerà il certificato di ultimazione dei lavori secondo quanto previsto visto dall'art. 199 del DPR n° 207, del 05/10/2010 (salvo diverse disposizioni di legge che dovessero subentrare in corso dell'appalto)

Art. 14

VISITA DI COLLAUDO

La visita di collaudo dovrà iniziarsi entro il primo trimestre dalla data di ultimazione dei lavori. Le operazioni di collaudo dovranno compiersi entro 6 (sei) mesi dal loro inizio, salvo quanto disposto dall'art. 102 del D.Lgs. n°50/2016. Ai sensi dell'art. 102 del D.Lgs. n°50/2016 il collaudo e l'emissione del relativo certificato devono eseguirsi entro 6 mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione, dopo di che si intende tacitamente approvato. Affinché l'organo di collaudo possa redigere il relativo certificato, è necessario che l'appaltatore ottenga e trasmetta tutte le certificazioni di legge, i verbali di prova e le certificazioni di qualità richieste dal capitolato e dal contratto.



*Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione*

Art. 15

MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

Sarà cura dell'Appaltatore provvedere a proprie spese alla manutenzione (ordinaria e straordinaria) delle opere eseguite a partire dalla data dell'ultimazione dei lavori fino a quella dell'approvazione del verbale di collaudo escludendo, quindi, alcun onere per l'Amministrazione nei termini sanciti dell'Articolo 1669 del Codice Civile.

Art. 16

RAPPRESENTANTE TECNICO DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori dovrà farsi rappresentare per mandato, da persona fornita di requisiti tecnici e morali alla quale deve conferire le facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori restando sempre responsabile dell'operato del suo rappresentante. Il rappresentante tecnico, il cui nominativo sarà tempestivamente comunicato all'Amministrazione, dovrà per tutta la durata dei lavori, dimorare in luogo prossimo ai lavori.

L'Amministrazione ha la facoltà di esigere il cambiamento immediato di detto rappresentante senza bisogno di darne motivazione e senza indennità di sorta per l'Appaltatore e per lo stesso rappresentante.



*Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione*

Art. 17

OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI – OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE RISULTANTI DAI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

1 - L'Affidatario ha l'obbligo di osservare, oltre alle norme contenute nei documenti facenti parte del contratto, ogni altra Legge, Decreto, Regolamento Regionale e Comunale vigente o che siano emanati in corso d'opera e che abbiano applicabilità con l'oggetto dell'appalto.

In particolare, l'Affidatario ha l'obbligo di:

- a) Predisporre, prima dell'inizio dei lavori il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (D.Lgs. 81/08 e sue modifiche e integrazioni);
- b) Applicare integralmente tutte le disposizioni normative e retributive contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per gli operai dipendenti delle aziende metalmeccaniche e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- c) Applicare altresì il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Affidatario anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dimensioni della ditta stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale. Nel caso fosse riscontrata l'inosservanza di quanto sopra indicato, l'Università si riserva di adottare, in accordo con le OO.SS., tutti i provvedimenti che saranno ritenuti necessari.

- d) Per quanto concerne la disciplina della somministrazione di lavoro e di mere forme di intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro si fa capo alla normativa in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui al D.Lgs. 10.9.2003 n. 276 e s.m.i., con particolare riferimento al Titolo 11 Capo I, al Titolo III e agli artt. 84 e 86.



*Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione*

2 - In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, ed accertata dall'Università o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Università comunicherà all'Affidatario e se del caso all'ispettorato del Lavoro, la inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% (venti per cento) sull'importo contrattuale.

Il pagamento delle somme accantonate non sarà effettuato all'Affidatario sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti; per tali sospensioni o ritardi di pagamento la ditta non può opporre eccezioni all'Università, né richiedere risarcimento danni o altri interessi.

Art. 18

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI

L'Affidatario ha l'obbligo di mettere a disposizione risorse, mezzi e personale adeguatamente organizzati al fine di garantire la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori impiegati a svolgere l'opera.

Egli dovrà prevalutare i rischi ed individuare le misure di protezione in relazione all'opera da eseguire, detta valutazione dovrà avere per oggetto il censimento dei rischi, l'esame degli stessi, la definizione delle relative misure di sicurezza, l'organizzazione del lavoro e la disponibilità di macchine ed attrezzature previste per la realizzazione dell'opera.

Le macchine e gli impianti devono ovviamente essere corredati della dovuta documentazione inerente la loro conformità alle norme di sicurezza (es. libretti ponteggi, omologazione degli apparecchi di sollevamento, marchio CE delle attrezzature, ecc.).

L'Affidatario, prima dell'inizio dei lavori e servizi che lo dovessero richiedere, dovrà predisporre il "Piano di Sicurezza" in conformità alla normativa vigente.

Inoltre, durante il corso dei lavori/servizi dovrà collaborare nel coordinamento e nell'attuazione degli interventi di protezione e prevenzione nelle aree di lavoro in cui sono impegnate una o più Imprese



*Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione*

appaltatrici, al fine di evitare che l'attività di una, esponga a pericolo l'incolumità dei dipendenti delle altre.

L'Affidatario dovrà assicurare la cooperazione e la collaborazione non solo nella realizzazione dei lavori, ma anche nella prevenzione dei rischi sul lavoro: ai datori di lavoro viene chiesto di informarsi reciprocamente sull'andamento della situazione dal punto di vista della sicurezza e della salute dei lavoratori e di intervenire per eliminare quei rischi dovuti alle interferenze fra i lavori di diverse Imprese e all'uso comune delle attrezzature, ed adoperarsi per l'attuazione del coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione.

L'Affidatario, a seguito del programma di lavoro e del piano di sicurezza, dovrà determinare le opportune regole di comportamento e di programmazione degli interventi di prevenzione, nonché vigilare affinché le attività vengano eseguite in sicurezza. Il ripetersi di gravi e ripetute violazioni del piano di sicurezza da parte dell'Affidatario, oltre alla formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'Affidatario dovrà inoltre, provvedere a che anche le Imprese subappaltatrici predispongano, come sopra specificato, i piani di sicurezza inerenti le opere di cui l'Università ha autorizzato il subappalto, se le stesse non sono già previste nel piano di sicurezza predisposto per l'esecuzione dei lavori principali, ed ha l'onere di coordinare ed organizzare nella "sicurezza" tutte le attività previste in appalto.

Qualora gli interventi ordinati fossero di natura tale da richiedere la formulazione di un piano di sicurezza e coordinamento, o più in generale un coordinamento fra squadre diverse, o fra subappaltatori, o la esecuzione comportasse la organizzazione di un cantiere in senso tradizionale, uno dei servizi che l'Affidatario è tenuto a svolgere, consiste nella stesura, prima della esecuzione degli stessi, del piano della sicurezza dettagliato come previsto dal D.Lgs. 81/08 e sue modifiche e integrazioni (sicurezza nei cantieri mobili), da predisporre almeno 10 giorni prima dell'inizio degli interventi operativi.

Nei vari compiti spettanti sono compresi tutti gli adempimenti relativi alle denunce o comunicazioni ad enti ed autorità, ditte ed organismi interessati alla sicurezza, che verranno inviate al Responsabile



*Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione*

del Procedimento e al Responsabile dell'Ufficio del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università per conoscenza.

Tutti gli interventi dovranno essere portati preventivamente a conoscenza del responsabile delle attività che si svolgono nell'edificio o suo delegato nonché alla Direzione Lavori, in modo da coordinare l'intervento di manutenzione con le normali attività che si svolgono nell'edificio.

L'area interessata dagli interventi dovrà essere separata dall'area in cui si svolgono le attività dell'edificio, compatibilmente con il tipo di intervento e in maniera da recare il minor disturbo possibile, "occupando" spazi a rotazione, se servisse, o comunque il minor spazio possibile.

L'area di intervento sarà interdetta all'accesso degli utenti in maniera sicura.

Nel caso di possibili cadute dall'alto di materiale gli eventuali passaggi degli utenti dovranno essere adeguatamente protetti; dovranno essere recintate anche eventuali aree esterne in cui vi fosse tale pericolo o attrezzature o veicoli d'uso del cantiere.

Gli interventi rumorosi o provocanti polveri o odori molesti dovranno essere di massima programmati in orari comunicati dalla Direzione Lavori, ed in ogni caso si dovranno adottare accorgimenti per non far affluire dall'area di intervento le polveri (ad esempio con pannelli idonei sia per polveri che per rumori) nei corridoi/vani scala e nelle aree delimitate.

Al termine dei singoli interventi dovrà essere assicurata la pulizia delle aree interessate all'intervento, la rimozione e l'allontanamento dei materiali residui e delle attrezzature di cantiere non appena si siano ultimati i singoli interventi per ciascuna parte a sé stante.

L'accesso all'area sarà consentito solo dopo l'allontanamento delle risulite di lavorazione e la sistemazione in sicurezza di tutte le parti mobili e il ripristino del preesistente previa verifica della Direzione Lavori.

Nel caso, si dovrà dare adeguata e tempestiva informazione agli utilizzatori delle variate condizioni di agibilità, in modo da evitare incidenti.



*Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione*

Nel caso di interventi sugli impianti elettrici le manovre di erogazione-interruzione dell'alimentazione dovranno essere concordate con la Direzione Lavori ed eseguite dopo aver avvertito gli utilizzatori interessati, previo accertamento che la manovra non sia pericolosa o che non crei pesanti disservizi e problemi di sicurezza a persone o beni, e comunque con le dovute cautele.

L'Aggiudicatario deve preporre alla direzione dell'attività tecnica, sia di progettazione che d'esecuzione, quale suo rappresentante, un Responsabile Tecnico professionalmente abilitato e regolarmente iscritto all'Albo professionale di appartenenza.

L'Aggiudicatario deve altresì preporre ove necessario un tecnico qualificato ai sensi di legge quale responsabile del servizio di prevenzione e protezione come previsto dal D.Lgs. 81/08. Dovrà altresì essere in grado di preporre uno o più tecnici, ai sensi della normativa vigente, che provvedano ad ogni incombenza prevista dalla normativa antinfortunistica per la sicurezza sui luoghi di lavoro e nei cantieri mobili.

L'incarico per più attività relative alla sicurezza ed igiene sul lavoro può essere affidato dall'Aggiudicatario anche allo stesso Responsabile Tecnico che abbia i requisiti previsti per legge, salvo incompatibilità.

Prima della stipula del contratto o comunque prima dell'inizio del servizio, quando questo avvenga in pendenza del contratto, l'Aggiudicatario dovrà trasmettere al Responsabile del Procedimento a mezzo di lettera raccomandata, la nomina di tutte le figure professionali previste nel presente Capitolato tra le quali: Responsabile Tecnico e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione infortuni completa della documentazione opportuna.

Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell'incarico da parte degli interessati.

Tale accettazione sarà riportata in calce sulla lettera di nomina.

La nomina dei vari responsabili è soggetta ad accettazione da parte del Responsabile del Procedimento e della Direzione Lavori.



Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione

La funzione dell'Università *in eligendo et in vigilando* è svolta con l'accettazione del responsabile dei lavori, della progettazione e dell'esecuzione designati dall'Affidatario e con la sorveglianza affinché l'Affidatario del servizio predisponga quanto previsto.

Il coordinamento dei piani spetta all'Aggiudicatario, anche quando sia parte di un raggruppamento d'impresе appositamente creato. È altresì a carico dell'impresa mandataria o capogruppo quando l'Affidatario è un consorzio o associazione di imprese o si avvalga di una sua società per la gestione, e comunque venga svolto il servizio beninteso rapportandosi ove necessario col Responsabile dell'Ufficio del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro dell'Università.

Spettano anche all'Affidatario le attività e le responsabilità connesse alla integrazione e coordinamento fra i piani della sicurezza specifici per interventi specifici che lo richiedano secondo le prescrizioni derivanti dall'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. n.81/08.

In tali piani si dovrà tenere conto in particolare, oltre dei rischi propri delle lavorazioni da eseguire, delle condizioni particolari di lavoro derivanti dalla necessità di intervenire senza interrompere l'utilizzo dei "beni" su cui si opera da parte degli utilizzatori e delle esigenze dei responsabili delle attività interessate.

In ogni caso, ogni onere relativo agli adempimenti per la sicurezza, diretta ed indiretta, per espresso patto contrattuale rimane a carico dell'Affidatario.

Art. 19

RESPONSABILITÀ DELL'AFFIDATARIO CIRCA L'ESECUZIONE DELLE OPERE

L'Affidatario è responsabile dei danni derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di Leggi e di Prescrizioni impartite dall'Università, arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti o di persone da esso chiamate per qualsiasi motivo in luogo, arrecati sia al personale proprio o di altre Ditte od a terzi comunque presenti, sia a cose proprie o di altre Ditte o comunque pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi. La suddetta responsabilità solleva l'Università ed il suo



*Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione*

personale preposto alla Direzione, assistenza e vigilanza Lavori da ogni responsabilità e conseguenza civile e penale.

L'Università si riserva, l'azione di rivalsa nei confronti dell'Affidatario qualora fosse chiamata, da terzi, a rispondere per danni derivanti dall'esecuzione dei lavori oggetto d'appalto.

La responsabilità dell'Affidatario si estende ai danni, a persone e cose, che derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione dei lavori ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.

A prescindere da eventuali conseguenze penali e dalla eventuale risoluzione del contratto, l'Affidatario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.

Qualora per la riparazione dei danni in questione si rendessero necessarie opere complementari, anche tali opere ed i materiali occorrenti saranno a carico dell'Affidatario e così pure il risarcimento dei danni eventuali provocati nell'esecuzione delle opere in questione.

In caso di inosservanza anche parziale da parte dell'Affidatario delle Leggi e disposizioni in materia di opere Pubbliche o delle prescrizioni dettate dal presente Capitolato d'Appalto, l'Università provvederà a contestare la mancata esecuzione per iscritto, assegnando all'Affidatario un termine perentorio, entro il quale l'inadempimento dovrà essere sanato.

Tutte le spese derivanti all'Università, dai suddetti inadempimenti, saranno addebitate all'Affidatario. Gli eventuali maggiori costi delle opere e dei servizi eseguite in difformità alle prescrizioni contrattuali o comunque impartite, non saranno tenute in considerazione agli effetti della contabilizzazione.

L'Affidatario non potrà mai opporre, ad esonero o attenuazione delle proprie responsabilità, la presenza nel cantiere del personale di direzione e di sorveglianza dell'Università, nonché l'approvazione di disegni e di calcoli.

L'Affidatario sarà l'unico responsabile per tutte le incombenze del servizio e della direzione e sorveglianza delle maestranze e della materiale esecuzione, manutenzione e funzionamento delle



*Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione*

opere provvisoriale e di opere di qualunque genere con assoluto sollievo dell'Università da qualsiasi responsabilità a riguardo.

Resta inteso che l'accettazione da parte dell'Università delle proposte di gestione e/o manutenzione non esonererà in alcun modo l'Affidatario dalla sua responsabilità fino al termine del periodo di garanzia per qualunque inconveniente avvenga nelle prestazioni, lavori e forniture eseguite, e per causa di questi, alle strutture, arredi, strumentazioni, apparecchiature e comunque all'attività universitaria.

Art. 20

ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'AFFIDATARIO

L'Affidatario è obbligato ad adottare, nell'esecuzione di tutte le attività, ogni procedimento ed ogni cautela necessari a garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno agli impianti, a beni pubblici o privati.

L'Affidatario assume, con la presentazione dell'offerta e l'aggiudicazione dell'appalto, la piena ed incondizionata responsabilità tecnica del servizio manutentivo, restando l'unico responsabile nei confronti dell'Università.

Incombe quindi sull'Affidatario, salvo ove diversamente ed esplicitamente previsto dal Capitolato, l'onere di provvedere a sue cure e spese alla progettazione, secondo il dettaglio che sarà richiesto dal Responsabile del Procedimento e che risulterà comunque necessario per l'esecuzione degli interventi a regola d'arte e perfettamente funzionali. Nella redazione della progettazione di cui sopra, della quale si assume la piena ed incondizionata responsabilità, l'Affidatario dovrà uniformarsi a quanto previsto in materia dalla normativa vigente.

È altresì a carico dell'Affidatario, perché da ritenersi compensato nel corrispettivo del contratto d'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere, di propria iniziativa o su richiesta della Direzione Lavori o suo delegato, alla preventiva campionatura di componenti, materiali, impianti e accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche



*Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione*

e prestazioni e la loro conformità alle norme di accettazione, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura.

L'Affidatario provvederà all'esecuzione dei servizi con personale altamente qualificato e con mezzi adeguati, sia per numero che per qualità, ed in maniera tale da assicurare la loro realizzazione a perfetta regola d'arte ed entro i tempi fissati e nel pieno rispetto del programma di esecuzione. Considerata la destinazione degli ambienti in cui dovranno eseguirsi i lavori, il personale dovrà essere di sicura affidabilità. In ogni caso il personale che non ricevesse il gradimento da parte dell'Università, o a cui lo stesso fosse revocato, non potrà essere impiegato per l'esecuzione del contratto.

L'Affidatario deve procedere alla nomina di un proprio Responsabile Tecnico, di provata ed adeguata capacità, al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti. Tale nominativo dovrà essere preventivamente comunicato al Responsabile del Procedimento dell'Università.

L'Affidatario sarà responsabile della disciplina del personale, della corretta esecuzione dei servizi, e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell'appalto, adeguandosi prontamente ad ogni disposizione impartita dalla Direzione Lavori o suo delegato, quest'ultimo avrà piena facoltà di ottenere l'immediato allontanamento dei Tecnici e di qualsiasi altro addetto senza l'obbligo di fornire motivazione.

L'Affidatario risponde direttamente dell'operato di tutti i dipendenti — propri o di eventuali subappaltatori autorizzati — nei confronti sia dell'Università che di terzi.

Per tutta la durata dell'appalto l'Affidatario provvederà a che un suo rappresentante — che può essere anche il medesimo Responsabile Tecnico del servizio — munito di regolare procura anche per il ricevimento, valido a tutti gli effetti, anche legali, degli ordini scritti da parte dell'Università, sia giornalmente e costantemente reperibile.

Nel caso in cui l'aggiudicatario risulti un'Associazione Temporanea d'Imprese, tale rappresentante, dovrà essere unico per tutte le Società raggruppate, dovrà avere le deleghe ed i poteri per firmare gli atti contabili e quant'altro necessario per la gestione dei servizi.



*Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione*

Resta inteso che nella gestione dei servizi l'Università riconoscerà nei rapporti con l'Affidatario, soltanto questo rappresentante.

L'Università ha il diritto di esigere dall'Affidatario il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza bisogno di allegare alcuno speciale motivo e senza che per ciò debba accordare indennità di sorta all'Affidatario o al suo rappresentante.

L'Università ha il diritto di esercitare ogni e qualsiasi controllo sui servizi, con le modalità che riterrà più opportune ed ha il diritto di ricevere sollecitamente dall'Affidatario tutte le informazioni che riterrà opportuno richiedere.

Tale controllo non solleva comunque l'Affidatario dalla piena ed esclusiva responsabilità per la perfetta esecuzione dei lavori e dei servizi, responsabilità che ricade unicamente sull'Affidatario.

L'Università è espressamente dichiarata estranea da ogni rapporto comunque nascente con terzi in dipendenza della realizzazione delle prestazioni (lavori, forniture, danni, ecc.).

L'Affidatario rimane inoltre obbligato ad osservare e fare osservare tutte le vigenti norme di carattere generale e le prescrizioni degli infortuni sul lavoro ed è rigorosamente tenuto a rispettare e far rispettare da tutto il personale proprio o di eventuali subappaltatori autorizzati le disposizioni di cui al D.Lgs n. 81/08, L. 123/07 e di ogni altra norma analoga in vigore che sia emanata prima della scadenza contrattuale.

Di qualsiasi infortunio verificatosi nell'espletamento dei servizi dovrà essere data immediata comunicazione al Responsabile del Procedimento e al Responsabile del Servizio Prevenzione e Sicurezza sul lavoro dell'Università.

L'Affidatario rimane altresì obbligato a sollevare e tenere indenne l'Università da tutte le controversie che dovessero, comunque, insorgere per la proposta e l'impiego di metodi, dispositivi, materiali, sistemi, hardware, software ecc. coperti da brevetto; resta inteso altresì che i diritti e le eventuali indennità per l'uso di tali metodi e/o licenze, dispositivi e materiali si intendono compresi nei prezzi di contratto.



*Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione*

L'Affidatario rimane altresì obbligato a sollevare e tenere indenne l'Università da tutte le controversie in materia di lavoro e sicurezza sul lavoro, che dovessero insorgere con il personale impiegato a qualunque titolo nell'esecuzione dei servizi e lavori oggetto del presente capitolato.

Sono inoltre a totale carico dell'Affidatario i seguenti oneri oltre a quelli indicati nella normativa vigente:

1. Consegna alla Direzione Lavori, ad ultimazione degli interventi che lo necessitano, della Dichiarazione di Conformità, completa degli allegati obbligatori secondo i disposti della Legge 5 marzo 1990 n. 46 e relativo decreto di attuazione, oltre a copia di tutta la documentazione tecnica particolareggiata di eventuali macchine ed apparecchiature nuove, manuali d'uso e manutenzione e le istruzioni per la conduzione degli impianti. La consegna dei documenti dovrà essere sempre in copia su carta e su supporto magnetico, utilizzando software compatibili con quelli in uso dall'Università.
2. La predisposizione delle documentazioni e la cura delle pratiche per le autorizzazioni, dei permessi per l'occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili e simili, nonché di ogni altra certificazione prescritta dalle leggi o diverse normative, inerente agli impianti o conseguite all'attività svolta. In particolare, la denuncia degli impianti di messa a terra e ogni altra denuncia o certificazione cui l'Università sia tenuta per i propri impianti, (VV.F.; Comune; ENEL; ACEA, ecc..)
3. L'organizzazione e la disponibilità di mezzi d'opera adeguati all'esecuzione dei lavori, ubicati in contenitori mobili collocati all'interno dell'area di pertinenza. Essi comprenderanno banchi di lavoro, utensili, ponteggi mobili e scale di vario tipo ed altezze, filettatrici, piegatubi, strumentazione diagnostica e di controllo, attrezzature per saldatura elettrica e ossiacetilenica, attrezzature per la segnaletica, ecc. Il tutto conforme alle leggi e normative di sicurezza.
4. La presenza continuativa giornaliera in cantiere, secondo le necessità, di tecnici e operatori delle varie specializzazioni richieste, per i periodi necessari ad assicurare l'esecuzione degli interventi oggetto, dell'appalto.
5. La fornitura di tutto il personale esecutivo idoneo, nonché degli attrezzi e strumenti necessari per rilievi, tracciamenti, misurazioni e disegni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori straordinari.



Direzione IV – Patrimonio e Appalti

Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti

Il Responsabile della Divisione

6. La segnalazione giornaliera, inderogabile, entro e non oltre le ore 14.00 (quattordici), nei giorni feriali lavorativi ed entro le ore 12.00 (dodici) del primo giorno lavorativo susseguente i giorni festivi, del personale presente in sito ed impegnato nelle attività oggetto dell'appalto, con nominativo, qualifiche, tipo e luogo dei lavori. La segnalazione, dovrà pervenire alla Direzione Lavori tramite comunicazione scritta inviata a mezzo fax o e-mail.
7. La consegna settimanale del "Registro dei Lavori" per tipologia di intervento.
8. La dotazione, al personale dell'Affidatario, di un cartellino di riconoscimento, contenente il logo della ditta di appartenenza.
9. L'apertura di uffici, dotati di linee telefoniche e linee fax, presso i quali dovrà essere mantenuta copia della documentazione tecnica degli impianti, i programmi operativi e i libri previsti per il controllo dei lavori. Inoltre l'Affidatario metterà a disposizione la modulistica ed i registri necessari per la conduzione e controllo dei lavori.
10. L'accertamento dell'ubicazione delle utenze pubbliche e private, in soprassuolo e in sottosuolo, richieste dalla Direzione Lavori, o dalla necessità degli interventi, con l'appropriato allontanamento e smaltimento dei materiali nocivi in conformità alle normative vigenti.
11. Le opere provvisorie, di protezione o di segnaletica necessarie per l'esecuzione di lavori.
12. La deviazione provvisoria di condotte, tubazioni, ecc., nonché il mantenimento degli accessi alle proprietà private, in occasione degli interventi oggetto dell'appalto.
13. Lo smaltimento di acque la cui presenza potesse verificarsi per infiltrazioni, perdite da condotti esistenti, scarichi accidentali, piogge o nell'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto.
14. La rimozione provvisoria di materiali, attrezzature e arredi che sia necessaria per l'esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto, la loro temporanea custodia in luoghi chiusi e la successiva ricollocazione nei locali dopo gli interventi.
15. La fornitura e posa in opera di ogni tipo di materiale necessario per i lavori, anche accessori o per opere provvisorie.
16. Ogni tipo di movimentazione, carico, scarico o trasporto, all'interno ed all'esterno dei fabbricati relativo alla realizzazione degli interventi.

*Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione*

17. La pulizia dei locali immediatamente dopo l'esecuzione degli interventi ed il relativo sgombero di materiali di rifiuto o di recupero inutilizzabili (imballaggi, filtri, sfridi di lavorazione, ecc.), compreso il trasporto e smaltimento, a propria cura e spesa.
18. La buona conservazione e la perfetta custodia dei materiali, forniture ed opere fino al collaudo.
19. La riparazione dei danni, che per cause dipendenti dalla sua negligenza fossero apportati ai materiali, impianti e manufatti esistenti e/o di nuova fornitura ed installazione.
20. La consegna di documentazione fotografica, eseguita nel corso degli interventi, nel numero e dimensioni variabili, che saranno di volta in volta indicati dal Responsabile del Procedimento, con un formato minimo 10x15.
21. L'assicurazione per danni involontariamente arrecati a terzi, al personale universitario o della Direzione Tecnica, a loro cose mobili od immobili ed animali o dipendenti da fatti accidentali verificatisi durante l'esecuzione dei lavori, o da eventi originatisi, o situazioni poste in essere, nel luogo dei lavori, in particolare per quanto attiene la stabilità degli edifici e dei manufatti circostanti l'area dei lavori eseguiti da proprio personale o sotto propria responsabilità.
22. Ogni lavoro, prestazione, fornitura o opera necessaria all'esecuzione di collaudi, quando richiesti, con esclusione delle prestazioni professionali dei collaudatori eventualmente nominati dall'Università.
23. L'Affidatario dovrà comunicare al Responsabile del Procedimento una sede operativa presso la quale l'Affidatario terrà tutti i contatti tecnici ed organizzativi inerenti i servizi appaltati.
24. È fatto obbligo all'Affidatario di indicare il recapito postale e di precisare le modalità con le quali desidera che l'Università effettui i pagamenti, indicando le persone eventualmente delegate alla riscossione delle somme dovute. La cessazione o la decadenza dell'incarico delle persone eventualmente delegate, qualunque ne sia la causa, deve essere tempestivamente notificata all'Università. In difetto di tale notizia, l'Università non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eventualmente eseguiti a persona non più autorizzata a riscuotere.

*Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione*

Disposizioni legislative di riferimento

Le attività oggetto del presente appalto sono disciplinate dalla normativa, sia statale che regionale, vigente in materia che deve intendersi integralmente richiamata ai fini del presente Capitolato.

Inoltre, in via graduale, le attività oggetto del presente appalto sono disciplinate dalle norme regolamentari di emanazione locale inerenti alle attività medesime, che si intendono anch'esse integralmente richiamate ai fini del presente Capitolato.

In particolare, l’Affidatario dovrà eseguire le attività oggetto del presente appalto nella piena osservanza di leggi e regolamenti anche locali vigenti in materia di:

- gestione dei servizi affidati;
- sicurezza degli impianti di qualsiasi tipo;
- smaltimento dei rifiuti speciali;
- prevenzione incendi;
- sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
- assunzioni obbligatorie e patti sindacali,
- tutela delle acque e trattamento delle acque reflue;
- prevenzione in materia di legionellosi;
- circolazione stradale, tutela e conservazione del suolo pubblico;
- prevenzione della criminalità mafiosa;
- superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche;
- progettazione ed esecuzione di opere in muratura, ferro e cemento armato;
- esecuzione di opere per lo Stato;
- collaudi e certificazioni delle opere eseguite;
- sicurezza cantieri;
- C.I.L.A. e permesso di realizzare opere da parte del Comune e da parte di Enti preposti;
- alla tutela di vincoli di qualsiasi natura;
- norme di sicurezza negli impieghi degli oli minerali.



*Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione*

Art. 21

MATERIALI IN GENERE

I materiali occorrenti per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione saranno prodotti nella località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, siano riconosciuti della migliore qualità ed il più possibile compatibili con i materiali preesistenti in modo da non interferire negativamente con le proprietà fisiche, chimiche e meccaniche dei manufatti.

L'Appaltatore sarà obbligato, in qualsiasi momento, ad eseguire o a fare compiere, presso gli stabilimenti di produzione o laboratori ed istituti autorizzati, tutte le prove prescritte dal presente Disciplinare o dalla Direzione Lavori sui materiali impiegati o da impiegarsi (sia che siano preconfezionati o formati nel corso dei lavori o preesistenti) ed, in genere, su tutte le forniture previste dall'appalto.

I materiali non accettati dalla Direzione Lavori, in quanto a suo insindacabile giudizio non riconosciuti idonei, dovranno essere rimossi immediatamente dal cantiere a cure e a spese dell'Appaltatore e sostituiti con altri rispondenti ai requisiti richiesti. L'Appaltatore resta comunque responsabile per quanto concerne la qualità dei materiali forniti. Infatti, questi ultimi, anche se ritenuti idonei dalla Direzione Lavori, dovranno essere accettati dall'Amministrazione in sede di collaudo finale.

Art. 22

DESCRIZIONE MATERIALI

1) Materiali naturali di cava.

- Acqua. Oltre ad essere dolce e limpida, dovrà, anche avere, un pH neutro ed una morbidezza non superiore al 2%. In ogni caso non dovrà presentare tracce di sali, di aggressivi chimici e di inquinamenti organici o inorganici.

Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione

- Sabbie per conglomerati. Dovranno corrispondere ai requisiti del D.M. 3/6/68 All.1 punto2, ed al D.M. 27/7/1985. I grani dovranno avere spessore compreso tra 0,1 e 5 mm. Per il confezionamento di calcestruzzi e di malte potranno essere usati sia materiali lapidei con massa volumica compresa tra i valori di 2100 e 2900 Kg/mc sia aggregati leggeri aventi massa volumica inferiore a 1700 Kg/mc. Sarà assolutamente vietato l’uso di sabbie marine.
- Pomice, argilla espansa ed altri inerti leggeri. Dovranno possedere la granulometria prevista dagli elaborati di progetto, essere asciutti ed esenti da alterazioni, polveri, sostanze organiche e materiali estranei. Se utilizzati per miscele strutturali dovranno possedere resistenza meccanica intorno ai valori di 15 N/mm².

2) Leganti idraulici

- Modalità di fornitura e conservazione. L’approvvigionamento dei leganti potrà essere effettuato sia ricorrendo al prodotto sfuso che a quello confezionato in sacchi sigillati su cui dovranno essere chiaramente indicati il peso, la qualità del legante, lo stabilimento di produzione, la quantità di acqua occorrente per il confezionamento e le resistenze minime a trazione ed a compressione dopo 28 gg. I cementi e le calce idrauliche dovranno possedere le caratteristiche d’impiego stabilite dalla Legge N° 595 del 26 Maggio 1965 e del D.M. del 31 Agosto 1972.

3) Materiali e componenti per partizioni interne

- I materiali richiesti per la realizzazione di partizioni interne dovranno avere, qualunque sia la loro natura e dimensione, i requisiti richiesti dalla norma UNI 8087; in particolare saranno resistenti agli urti (UNI 8201), ai carichi sospesi (UNI 8236) e resistenti al fuoco (UNI 8456/57) come prescritto dai D.M. 26 Giugno 1984 e 14 Gennaio 1985; avranno inoltre le caratteristiche di isolamento acustico e termico misurate rispettivamente secondo le modalità stabilite dalle norme UNI 8270 ed UNI 7357.

4) Idropitture

- Per idropitture s’intendono non solo le pitture a calce, ma anche i prodotti verniciati che utilizzano come solvente l’acqua. L’Appaltatore dovrà fare riferimento alle regolamentazioni delle norme

Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione

UNICHIM e più specificatamente alla 14/1969 (prova di adesività), alla 175/1969 (prova di resistenza agli alcali) e alla 168/1969 (prova di lavabilità).

- *Tempere* - Composte da sospensioni acquose di pigmenti, cariche e leganti a base di colle naturali o sintetiche, dovranno avere buone capacità coprenti, risultare ritinteggiabili e, se richiesto, essere fornite in confezioni sigillate già pronte all'uso.

5) Materiali per impianti elettrici

- Generalità –

I materiali da impiegare per gli impianti elettrici dovranno essere adatti all'ambiente in cui saranno installati ed, in particolare, dovranno essere in grado di resistere alle azioni meccaniche o termiche alle quali potrebbero essere esposti durante l'esercizio. In tal senso dovranno essere rispondenti alle specifiche norme CEI ed alle tabelle di unificazione CEI-UNEL. Inoltre, ove previsto, sia i materiali che gli apparecchi elettrici dovranno essere muniti del marchio di qualità o del contrassegno CEI.

- Conduttori. –

I conduttori da impiegare nell'esecuzione di impianti elettrici dovranno avere il tipo ed il grado di isolamento previsto dalle norme CEI; in particolare per ambienti normali e per tensioni non superiori a 220 V, il grado di isolamento non dovrà essere inferiore al valore 2. Per l'isolamento dei cavi saranno ammesse solo gomme vulcanizzabili quali: policloroprene, polimeri di isobutilene, isoprene, ecc.; non saranno ammessi materiali che si alterino alle massime temperature. I conduttori, costituiti esclusivamente da rame elettrolitico o da alluminio di prima fusione, avranno una sezione calcolata in relazione al carico ed alla lunghezza del circuito in modo che la caduta di tensione rimanga nei limiti prescritti dal fascicolo 316 delle norme CEI; i valori delle portate dei singoli conduttori saranno quelli contenuti nelle tabelle UNEL. I conduttori, infine, dovranno essere contraddistinti, in funzione del loro utilizzo, dai seguenti colori:

- conduttori di protezione: giallo-verde;
- conduttori neutri : blu chiaro;
- conduttori di fase: nero, marrone o grigio.

Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione

La sezione dei conduttori neutri non dovrà essere inferiore a quella dei corrispondenti conduttori di fase; la sezione dei conduttori di terra dovrà essere uguale alla sezione dei conduttori di fase quando questi hanno una sezione fino a 16 mmq; metà della sezione di fase (con un valore minimo di mmq16) ove i conduttori di fase abbiano sezioni superiori ai 16 mmq.

- Tubi protettivi e loro accessori –

I tubi protettivi, al cui interno passeranno i fasci dei conduttori, siano essi di acciaio o in materiali termoplastici sia rigidi o flessibili che leggeri o pesanti, dovranno avere le caratteristiche richieste dalle norme CEI e dalle rispettive tabelle UNEL. Il diametro esterno dei tubi protettivi non dovrà essere inferiore a mm.10, mentre quello interno dovrà permettere un agevole sfilamento dei cavi ed essere pari almeno ad 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei cavi in esso contenuto; per i tubi protettivi in guaina metallica il valore minimo sarà pari ad 1,5 volte il diametro del fascio dei cavi.

- Apparecchiature di comando ed accessori –

Le prese, gli interruttori ed in genere, tutte le apparecchiature di comando dovranno essere proporzionate ai carichi di esercizio ed adatte allo specifico utilizzo ed ai locali in cui verranno installate. Esse dovranno essere costituite da idonei materiali isolanti capaci di disperdere il calore in modo da evitare surriscaldamento o deformazioni. Gli interruttori, i deviatori, i pulsanti, i commutatori, ecc. siano essi ad incasso o esterni, dovranno essere del tipo previsto dalle norme CEI. Le morsettiere, siano esse in materiale ceramico o termoplastico, dovranno avere morsetti distinti per i conduttori neutri, per quelli di fase e per quelli di terra. Le cassette ad incasso o esterne dovranno assicurare l'agevole dispersione del calore, il saldo aggancio ai muri con idonei sistemi di fissaggio e la loro semplice apertura e facile ispezione; i coperchi delle cassette dovranno essere fissati facilmente ed assicurare, se necessario, anche una chiusura stagna. Le scatole di contenimento di prese, interruttori e comandi dovranno essere costituite da materiale isolante molto resistente ed essere predisposte per un saldo fissaggio alle murature mediante viti o sistemi similari.

- Materiali vari –

Qualsiasi materiale da usare per il completamento degli impianti elettrici dovrà essere di ottima qualità e rispondere alle specifiche norme che regolano il suo utilizzo e la sua costruzione. I

*Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione*

quadretti per gli interruttori automatici saranno costituiti da interruttori differenziali magnetotermici. I quadri di alimentazione saranno provvisti di apposite apparecchiature di misura: amperometri, voltimetri elettromagnetici, interruttori magneto-termici differenziali, ecc.; i quadri saranno muniti di targhette con l'indicazione esatta del servizio comandato. I portalampade saranno di tipo rispondente alle norme CEI.

Art. 23

MODALITA' DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1) Impianti elettrici - Generalità.

L'Appaltatore è tenuto a presentare entro e non oltre 30 giorni dalla data del verbale consegna dei lavori, un progetto esecutivo, completo di relazione illustrativa, disegni particolareggiati e calcoli, a firma di un tecnico abilitato, secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 37/2008, nonchè al rilascio della dichiarazione di conformità ad impianto realizzato. Gli impianti elettrici a bassa tensione avranno origine dal punto di consegna dell'energia e comprenderanno, salvo diverse prescrizioni, le condutture elettriche con gli accessori, gli strumenti di protezione e di manovra, i circuiti fissi ed i dispositivi per l'inserimento degli apparecchi le cui caratteristiche tecniche saranno quelle prescritte dall'articolo "Materiali per impianti elettrici" del presente capitolato. L'Appaltatore sarà responsabile della perfetta esecuzione degli impianti secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 37/2008 e dalle successive modifiche o integrazioni. Per quanto non specificato nel presente disciplinare, sia le modalità di esecuzione degli impianti, sia le caratteristiche dei materiali e delle apparecchiature dovranno possedere requisiti corrispondenti a quelli richiesti dalle norme CEI vigenti alla data del presente contratto.

Prima dell'esecuzione dei lavori l'Appaltatore dovrà sottoporre all'approvazione della Direzione Lavori sia il tracciato delle tubazioni che il posizionamento delle singole apparecchiature e, se richiesto, suddividere il carico di ogni impianto in differenti circuiti adeguatamente protetti da sovraccarichi di corrente e da eventuali cortocircuiti.

L'impianto dovrà essere progettato e calibrato in relazione alla sezione dei conduttori ed al numero dei punti di presa in modo da consentire una corretta alimentazione degli apparecchi.



*Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione*

Al fine di garantire un equilibrato dimensionamento dei circuiti, le sezioni minime dei conduttori saranno quelle stabilite dalle norme CEI.

In ogni vano dovranno essere installate il numero prescritto di apparecchiature elettriche previste in progetto.

All'inizio dell'impianto o all'entrata del montante dovrà essere collocato un interruttore magnetotermico onnipolare integrato con una protezione differenziale la cui corrente nominale

di taratura dovrà essere proporzionata al carico presunto dell'impianto ed alla sezione dei conduttori.

L'Appaltatore, dovrà fornire i materiali occorrenti per la realizzazione delle linee, gli strumenti di comando, le prese, le derivazioni, le protezioni, le tubazioni, i materiali accessori, le prestazioni d'opera, il trasporto dei materiali in cantiere e tutto ciò che serve alla completa realizzazione dell'impianto. La Direzione Lavori sarà autorizzata ad eseguire in corso d'opera tutti gli accertamenti che riterrà necessari per valutare l'efficienza dell'impianto e la sua rispondenza ai requisiti di sicurezza richiesti dalla normativa vigente.

2) Disposizioni relative all'installazione.

L'Appaltatore in qualsiasi tipo d'impianto (ad incasso od a vista) dovrà, sempre, collocare tutti i conduttori all'interno di appositi tubi protettivi; quindi, non potrà assolutamente annegare i cavi privi di protezione all'interno di intonaci o di murature.

Egli, inoltre, dovrà congiungere i diversi conduttori mediante appositi morsetti isolati evitando di attorcigliare i cavi o di proteggerli col solo nastro isolante. Il raggio di curvatura dei tubi non dovrà essere inferiore a 12 volte il loro diametro, mentre il diametro interno dovrà essere 1,3 volte il diametro del fascio dei conduttori. L'andamento dei tubi dovrà essere rettilineo ed ogni variazione di direzione dovrà avvenire all'interno di apposite cassette di derivazione o di pezzi speciali di facile ispezione che, se metallici, dovranno essere provvisti di adeguati collegamenti alla linea di terra. Le tubazioni protettive dovranno essere solo parzialmente inserite all'interno delle cassette.



*Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione*

La dimensione dei tubi ed il numero delle cassette di derivazione saranno calcolati in modo da permettere un agevole sfilamento dei singoli cavi conduttori.

I comandi dei singoli circuiti e le prese di derivazione di apparecchi mobili dovranno essere inseriti nelle pareti nella posizione ed alla altezza indicate dagli elaborati di progetto o prescritte dalla Direzione Lavori.

Ogni impianto dovrà essere dotato di una linea di terra mediante l'utilizzo di conduttori dai requisiti rispondenti alle norme CEI. La sezione dei conduttori di terra dovrà essere uguale a quella dei conduttori di fase quando la sezione di questi ultimi sarà compresa fra mm.5 e mm.16, mentre per sezioni superiori a mm.16 potrà essere pari alla metà.

3) Collocamento in opera - Norme generali.

La posa in opera di qualsiasi materiale, apparecchio o manufatto, consisterà in genere nel suo prelevamento dal luogo di deposito, nel suo trasporto in sito (intendendosi con ciò tanto il trasporto in piano o in pendenza, che il sollevamento in alto o la discesa in basso, il tutto eseguito con qualsiasi sussidio o mezzo meccanico, opera provvisoria, ecc.), nonchè nel collocamento nel luogo esatto di destinazione, a qualunque altezza o profondità ed in qualsiasi posizione, ed in tutte le opere conseguenti (tagli di strutture, fissaggio, adattamento, stuccature e riduzioni in pristino). L'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il collocamento di qualsiasi opera od apparecchio che gli venga ordinato dalla Direzione Lavori, anche se forniti da altre Ditte. Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e le cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto e, se necessario, anche collocato, essendo l'Appaltatore unico responsabile dei danni di qualsiasi genere che possano essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai, durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza o assistenza del personale di altre Ditte fornitrici del materiale o del manufatto.

I lavori dovranno essere eseguiti con le precauzioni dovute, tenendo conto che nelle zone interessate si svolgono attività di Ateneo. Pertanto la Ditta dovrà usare tutti gli accorgimenti necessari per evitare interferenze con lo svolgimento delle attività didattiche. In ogni caso la Ditta dovrà eseguire le lavorazioni secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite dalla

*Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione*

Direzione Lavori, negli orari che saranno indicati. Il personale dell’Impresa Appaltatrice deve osservare la più corretta disciplina, anche nei confronti del personale dell’Università.

4) Collocamento di manufatti in ferro, alluminio, legno, ecc.

I manufatti in ferro, alluminio, legno, ecc. come infissi di finestre, porte, vetrate, pareti divisorie, banconi, ecc. saranno collocati in opera fissandoli alle strutture di sostegno, mediante, a seconda dei casi, grappe di ferro, ovvero viti assicurate a tasselli di legno o da controtelai debitamente murati. Tanto durante la loro giacenza in cantiere, quanto durante il loro trasporto, sollevamento e collocamento in sito, l’Appaltatore dovrà curare che non abbiano a subire alcun guasto o lordura, proteggendoli convenientemente da urti, da schizzi di calce, tinta o vernice, ecc. con stuoie, coperture, paraspigoli di fortuna, ecc. Nel caso si dovessero installare degli infissi qualsiasi muniti di controtelaio, l’Appaltatore sarà tenuto ad eseguire il collocamento in opera anticipato, a murature rustiche. Nell’esecuzione della posa in opera le grappe dovranno essere murate a calce o cemento, se ricadenti entro strutture murarie. Sarà carico dell’Appaltatore ogni opera accessoria occorrente per permettere il libero e perfetto movimento dell’infisso posto in opera, ed ogni riparazione conseguente, come pure la verifica che gli infissi abbiano assunto l’esatta posizione richiesta, nonché l’eliminazione di qualsiasi imperfezione che venisse riscontrata anche a seguito, sino al momento del collaudo.

Art. 24

OPERE PROVVISORIALI

Ponteggi

Per i lavori da eseguire ad un’altezza superiore ai 2 metri dovranno essere adottate adeguate impalcature, ponteggi ed altre opere provvisorie atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone o di cose secondo quanto disposto dal D.lgs. 81/2008. L’Appaltatore avrà l’obbligo di affidare ad un responsabile di cantiere la sorveglianza dei lavori di montaggio e smontaggio.



*Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione*

Art. 25

AFFIDAMENTO DELL'APPALTO

I lavori verranno affidati all'Impresa che avrà presentato il massimo ribasso, espresso in percentuale, sull'importo base di € **187.036,48 + IVA** tenendo conto di tutti gli oneri derivanti dal presente Capitolato secondo le modalità previste dal D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 art. 36, comma 2, lett.c), dell'art. 59 comma 1 e dall'art. 63. La procedura verrà aggiudicata mediante il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art.95, comma 4 del citato D.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Art.26

CESSIONI DEI CREDITI

Relativamente alla cessione dei crediti si applicheranno le disposizioni contenute nell'art.106 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art.27

DISPOSIZIONI DIVERSE

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori si debba constatare che nel contratto e relativi allegati non siano stati specificati alcuni particolari costruttivi o caratteristiche tecnologiche o materiali o apparecchiature, impianti, ecc., necessari a giudizio della Direzione Lavori, alla perfetta esecuzione di manufatti o al rispetto delle Leggi, Norme e Regolamenti vigenti, l'Affidatario è tenuto a fornire i materiali ed eseguire le opere relative, in conformità agli ordini che in proposito impartirà la Direzione Lavori o i tecnici da questi incaricati e senza che ad esso spetti alcun particolare compenso.

L'Università declina ogni responsabilità per sottrazioni o danni che possano essere apportati ai materiali depositati in cantiere o posti in opera dall'Affidatario, sino al termine del contratto di appalto.



*Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione*

Art. 28

ACCORDO BONARIO DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le eccezioni di natura legale, economica o tecnica, è prevista la risoluzione bonaria delle controversie ai sensi di quanto previsto dall'art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i.

Art. 29

FORO COMPETENTE

Esperito infruttuosamente ogni tentativo di accordo bonario, la controversia sarà devoluta esclusivamente al Giudice competente del Foro di Roma.

Art. 30

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Si applica quanto previsto dagli artt. 107 e 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e da normativa e disposizioni ad esso collegato.

L'Università può risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso nei casi a), b), c) e d), comma 1, art.108 del D.Lgs. n. 50/2016;

L'Università deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso nei casi a) e b) comma 2, art.108 del D.Lgs. n. 50/2016

30.1 Risoluzione per grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali

L'Università si riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto, qualora l'Affidatario si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti in contratto.

Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la sospensione o riduzione dell'esecuzione del servizio da parte dell'Affidatario.

La risoluzione del contratto avverrà previa intimazione, ad adempiere od a rimuovere l'inadempienza con comunicazione scritta con contestazione degli addebiti all'Appaltatore da parte dell'Università tramite raccomandata AR, con la quale sia indicato all'Affidatario un termine dalla sua ricezione per

*Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione*

l'adempimento (art. 1454 C.C.). Il termine, comunque non inferiore a 15 giorni, entro il quale l'Affidatario dovrà presentare le proprie controdeduzioni sarà stabilito dal Responsabile del Procedimento tenendo conto, in modo particolare, della natura del contratto in oggetto. Trascorso infruttuosamente tale termine o valutate negativamente le predette controdeduzioni l'Università potrà dichiarare risolto il contratto di diritto.

30.2 Risoluzione per ritardi per negligenza rispetto alle previsioni contrattuali

Nel caso di ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni di contratto, l'Università assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 giorni, entro i quali devono essere eseguite le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora permanga l'adempimento, l'Università risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Resta salvo per l'Università il diritto di rivalersi sull'Affidatario per i danni subiti per colpa dello stesso sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida (art. 1453 del C.C.).

In particolare l'Università si riserva di esigere dall'Affidatario il rimborso delle eventuali maggiori spese rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto; comunque l'Università avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Affidatario è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili.

L'Università, in caso di risoluzione, potrà continuare la gestione direttamente od affidarla ad altra impresa; in tali casi l'Università, fatti salvi i maggiori danni, potrà rivalersi sui crediti della stessa o sul deposito cauzionale:

- a copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessarie per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'Affidatario;
- a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'Affidatario.

L'Affidatario ha diritto al pagamento degli interventi o porzioni di servizio eseguiti regolarmente ed accettati dalla Direzione dei Lavori, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.



Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione

Fino a regolazione di ogni pendenza con l'Affidatario, l'Università tratterà in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dell'Affidatario stesso.

Ai sensi del Codice degli Appalti e da normativa e disposizioni ad esso collegate, il RUP nel comunicare all'Appaltatore la risoluzione del contratto, con preavviso di 20 giorni, dispone che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna.

La consegna avverrà con un *verbale di constatazione*, redatto in contraddittorio fra la Direzione dei Lavori e l'Affidatario o suo rappresentante, dello stato dei luoghi, dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, dell'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Università per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo, fissando inoltre un termine entro il quale l'Appaltatore dovrà provvedere allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, superato il quale l'Università provvederà d'ufficio con addebito dei relativi oneri e spese all'Appaltatore. Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione della contabilità dei Servizi prestati, al fine di procedere al conto finale di liquidazione, in cui saranno riportate le eventuali penali applicate.

30.3 Risoluzione per fallimento

Si applica quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e da normativa e disposizioni ad esso collegato.

In caso di fallimento dell'Affidatario o di cessione parziale o totale dell'Affidatario, il contratto si intenderà risolto e l'Università provvederà nei termini di legge.

L'Università conserva verso il fallimento piene ed intere le sue ragioni di credito e di indennizzo spettanti per qualsiasi titolo per l'anticipata risoluzione con privilegio sulla cauzione depositata a garanzia del contratto e su tutte le scorte di combustibili e di materiali esistenti presso gli edifici oggetto dell'appalto.

Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione

30.4 Clausola risolutiva espressa

La clausola risolutiva espressa, ai sensi dell’art. 1456 C.C., si applicherà al verificarsi dei seguenti casi:

- a) terza verbalizzazione per inadempimento contrattuale relativo ad uno qualsiasi dei servizi oggetto dell’appalto, contestato per iscritto dal Responsabile del Procedimento, non imputabile a causa di forza maggiore dimostrata. L’inadempimento, oggetto delle verbalizzazioni, riguarderà la mancata o irregolare esecuzione delle prestazioni minimali indicate nei documenti contrattuali qualora non ci si possa avvalere della diffida ad adempiere in quanto un adempimento tardivo non consentirebbe di eliminare il danno ormai cagionato all’Università;
- b) dopo cinque richieste di adempimento tramite diffida, l’Affidatario commette un ulteriore inadempimento contrattuale di cui all’articolo precedente;
- c) per tre volte, in tre anni, anche non consecutivi, l’Affidatario accumula penali in un anno per un importo pari o superiore allo 0,7% del valore annuo del contratto;

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Università in forma di lettera raccomandata A.R., di volersi avvalere della clausola risolutiva.

Il mancato esercizio del diritto potestativo di risoluzione avvalendosi della clausola risolutiva, non comporta, in alcun modo, la rinuncia a nessuna delle possibili pretese di risarcimento, né a richiedere l’adempimento tramite diffida in qualunque caso di inadempimento di non scarsa rilevanza avuto riguardo all’interesse dell’Università (art. 1455 C.C.).

30.5 Recesso dal contratto da parte dell’Università

Si applica quanto previsto dall’ art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016 e da normativa e disposizioni ad esso collegato.

L’Università si riserva il diritto di recedere dal contratto in qualunque momento della sua durata, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo delle opere non eseguite, valore calcolato sulla differenza dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e l’ammontare netto dei lavori eseguiti. Tale esercizio del diritto



*Direzione IV – Patrimonio e Appalti
Divisione 3 - Manutenzione Immobili e Impianti
Il Responsabile della Divisione*

di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'Appaltatore da darsi con preavviso non inferiore a venti giorni.

Detta clausola non sarà applicata nel caso di mancato raggiungimento per causa dell'Affidatario dell'importo contrattuale previsto, accettato dal Responsabile del procedimento, e dovuto alla insufficiente attività di gestione del Servizio svolta dall'Affidatario stesso (es. mancata od errata esecuzione di attività progettuali).

Ogni possibile conseguenza dovuta alla mancata esecuzione di interventi per colpa dell'Affidatario farà ricadere sullo stesso ogni rivalsa per eventuali danni.

L'esercizio del diritto di recesso ex art. 1671 c.c. non priva l'Università dal diritto di richiedere il risarcimento per l'inadempimento in cui l'Affidatario sia già incorso al momento del recesso.

Art. 31

DICHIARAZIONE SPESE DIPENDENTI DAL CONTRATTO E DALLA SUA ESECUZIONE

Sono a carico della Ditta che risulterà aggiudicataria dell'appalto le spese di bollo, e registrazione del contratto, degli atti di consegna, ultimazione ed altri ad esso inerenti, nonché tasse o imposte nella misura stabilita dalle Leggi in vigore, all'atto dei pagamenti.

L'Affidatario dichiara di conoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del vigente Codice Civile, tutte le condizioni indicate nei documenti che fanno parte del contratto.